



# **COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA**

**Città Metropolitana di Messina**

## **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI DI CUI ALL'ART. 15 DEL D.L. 30 APRILE 2019 N. 34.**

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14.4.1910, n. 639 e successive modifiche ed integrazioni

### **Art. 2 – Entrate ammissibili alla definizione agevolata**

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14.4.1910, n. 639, e ss.mm.ii., dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi, comprensive di eventuali spese di notifica delle ingiunzioni di pagamento.

2. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30.4.1992, n. 285, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora.

### **Art. 3 – Entrate escluse dalla definizione agevolata**

Non posso essere definite in forma agevolata:

- a) somme a titolo di recupero di aiuti di Stato illegittimi;
- b) crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- c) sanzioni propriamente penali;
- d) sanzioni diverse da quelle contributive e tributarie.

### **Art. 4 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione agevolata, il debitore presenta al Comune, apposita istanza da presentarsi entro sessanta giorni dall'approvazione del presente regolamento.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto.

3. Nell'istanza il debitore indica, altresì, in osservanza del regolamento comunale, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di 10 rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2021, entro i seguenti termini:

a) versamento unico: entro il 30 settembre 2019;

b) versamento in 6 rate di pari importo: entro il mese di settembre e novembre 2019, ed i mesi di marzo e settembre degli anni 2020 e 2021;

c) versamento in 10 rate di pari importo: entro il mese di settembre e novembre 2019, i mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre 2020 ed mesi di febbraio, maggio luglio e settembre 2021;

3. Nell'istanza il debitore indica anche l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi.

4. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica.

## **Articolo 5**

### **Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Comune entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse. Fermo restando che il termine ultimo per il pagamento delle rate così come stabilito al comma 2 lettera a) del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 è fissato al **30 settembre 2021**;

Qualora l'istanza non venga accolta il Comune comunica il rigetto **entro 30 giorni** dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione.

## **Articolo 6**

### **Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili e/o compensabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva alla presentazione della suddetta istanza.

## **Articolo 7**

### **Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza compreso le sanzioni.. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

## **Articolo 8**

### **Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

## **Articolo 9**

### **Procedure cautelative ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune solo relativamente ai debiti per cui si è presentata istanza di definizione agevolata, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza.
3. L'istanza non può essere presentata per tutte le procedure che hanno già raggiunto un provvedimento esecutivo del giudice che assegna le somme al Comune.

## **Articolo 10**

### **Disposizioni Finali**

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la specifica materia, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni.